

Alessandro Torroni

**COLLAZIONE PER IMPUTAZIONE
E *RELICTUM* INSUFFICIENTE
PER I PRELEVAMENTI**

Estratto

CASSAZIONE

Sez. II, 21 giugno 2023, n. 17755

Pres. Manna — Rel Tedesco

DIVISIONE - Divisione ereditaria - Collazione e imputazione - Collazione per imputazione - Eccedenza del valore dei beni donati - Determinazione - Debito di valuta - Interessi - Dall'apertura della successione - Domanda di parte - Necessità - Esclusione.

In tema di collazione per imputazione, l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non è regolata dalle norme sulla divisione (in particolare sui conguagli divisionali), ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario, non i beni, ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell'art. 747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi, senza che occorra apposita domanda di parte (1).

FATTI DI CAUSA — La presente causa riguarda la divisione ereditaria fra i fratelli B.L., B.M., B.M.T. e B.R.. La lite ha avuto un complesso *iter*, caratterizzato da due sentenze di cassazione con rinvio, che non è necessario ripercorrere. Ai fini della comprensione dei fatti di causa è sufficiente identificare i presupposti del giudizio di rinvio definito con la sentenza impugnata. Nelle precedenti fasi del giudizio è stato definitivamente accertato: *a*) che i coeredi avevano ricevuto donazioni, soggette a collazione; *b*) il diritto di B.R. di operare la collazione delle donazioni da lui ricevute per imputazione: la donazione del fondo “(Omissis)” e di due negozi in (Omissis).

Su tali presupposti il giudice di rinvio

avrebbe dovuto fare la divisione e definire la causa di resa del conto fra i coeredi: ciò che il giudice di rinvio ha fatto includendo nella porzione di B.R. i beni conferiti per imputazione, per il loro valore al tempo della morte del donante aumentato degli interessi legali. Essendo risultato che i beni donati superavano la quota del donatario, costui è stato condannato al pagamento di un conguaglio in favore dei compartecipi. Nella determinazione del dovuto la Corte di rinvio ha tenuto conto, in favore di B.R., dell'esito della resa del conto, riducendo l'importo che derivava dalla ripartizione. In via prioritaria, la Corte d'appello ha disatteso la pluralità di obiezioni mosse da B.R. contro la consulenza tecnica, con ri-

ferimento alla stima del fondo “(Omissis)”. Essa ha poi rigettato le pretese restitutorie avanzate da B.R. in relazione alle somme pagate in dipendenza delle sentenze cascate.

Per la cassazione di tale sentenza B.R. ha proposto ricorso, affidato a nove motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli intimati, eredi di B.L., B.M., B.M.T., già deceduti nel corso del giudizio di merito e nei cui confronti è stata pronunziata la sentenza impugnata, depositando anche la memoria.

DIRITTO — RAGIONE DELLA DECISIONE —

1. I motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata, per:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 724, 725, 737, 746 c.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto che la collazione per imputazione, nell'ipotesi che il donatario abbia ricevuto un valore maggiore della propria quota, costituisce fattispecie idonea a giustificare obblighi di pagamento a carico del donatario. Al contrario, si sostiene da parte del ricorrente, che la collazione, qualora attuata per imputazione, non può giustificare, a carico del donatario, alcun sacrificio ulteriore, oltre all'esclusione dal riparto divisionale dei beni relitti;

2) violazione degli artt. 724, 725, 726, 727, 737, 746 c.c., perché la Corte d'appello ha considerato i beni oggetto di donazione, conferiti per imputazione, come facenti parte della massa dividenda, in guisa da giustificare, in dipendenza della sua inclusione nella porzione del donatario, un obbligo di conguaglio; decidendo in questo modo, la corte territoriale non ha considerato che i conguagli sono finalizzati a parreggiare la ineguaglianza fra valore delle quote e porzione divisoria, essendo tale funzione non configurabile rispetto ai beni donati conferiti per imputazione, che sono già di proprietà del donatario e tali rimangono anche dopo il conferimento;

3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte d'appello non ha considerato le motivate obiezioni sul metodo seguito dal consulente tecnico nella stima del fondo “(Omissis)”, avendo l'esperto preferito metodi astratti in luogo di quello fondato sulla valutazione comparativa, partendo dai prezzi indicati nei due atti di compravendita;

4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e per violazione del principio del contraddittorio: il c.t.u., dopo avere inizialmente scelto di procedere alla stima del fondo “(Omissis)” con il metodo per comparazione e avere preannunziato una nuova convocazione dei consulenti di parte, avrebbe poi unilateralmente modificato il metodo di stima e quindi provveduto alla redazione della consulenza tecnica, così violando la regola del contraddittorio;

5) nullità della sentenza per violazione dell'art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e omesso esame di fatto decisivo: si denuncia la mancata considerazione degli argomenti addotti contro l'utilizzo, a fini della stima, di indici astratti che non comprendevano fondi della stessa tipologia del fondo “(Omissis)”; e comunque per non avere considerato che quei parametri andavano adattati alle concrete caratteristiche del fondo oggetto di stima;

6) nullità della sentenza per violazione dell'art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte d'appello non ha considerato le censure mosse contro la stima del bene, che non tenevano conto delle servitù gravanti sul fondo, riconosciute onerose dallo stesso consulente;

CASSAZIONE

7) nullità della sentenza per violazione dell'art. 277, comma 1, c.p.c. per pretermessa considerazione delle conclusioni assunte e omesso esame di fatto decisivo: è ancora una volta oggetto di censura il metodo seguito dal consulente tecnico, il quale ha sommato i valori Inea al valore dei fabbricati rurali, nonostante fossero già ricompresi nei primi;

8) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 745 e 1282 c.c., perché la Corte d'appello ha riconosciuto gli interessi sul valore dei beni donati, conferiti per imputazione, in assenza di specifica domanda da parte dei coeredi;

9) nullità della sentenza per violazione dell'art. 389 c.p.c. e dell'art. 2033 c.p.c. per avere la Corte territoriale negato la propria competenza a conoscere delle pretese restitutorie di quanto pagato dall'attuale ricorrente in esecuzione delle sentenze di merito cassate.

2. Il primo motivo è infondato. Quando il coerede, nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitagli dalla legge, preferisce il conferimento per imputazione, ed in tutti quegli altri casi in cui, per espressa disposizione di legge, la collazione non può avvenire se non mediante imputazione, la donazione resta ferma, nonostante la sopravvenuta apertura della successione e l'accettazione dell'eredità da parte del coerede tenuto alla collazione. Nella collazione per imputazione il bene rimane sempre di proprietà del coerede donatario, il quale lo trattiene in virtù della donazione ricevuta, e deve soltanto versare nella massa l'equivalente pecuniario del bene, il che di norma avviene soltanto idealmente, con "l'imputarne il valore" alla porzione del donatario (Cass. n. 28196/2020).

Questa Corte ha chiarito che "nei casi in cui la legge attribuisce al coerede donatario la facoltà di scelta fra il conferimento in natura ed il conferimento per imputazione, tale facoltà di scelta deve intendersi attribuita senza alcun limite, e quindi an-

che per l'ipotesi in cui il valore del bene donato sia superiore al valore della quota. In tale ipotesi, ove il coerede scelga l'imputazione, come in tutti gli altri casi in cui l'imputazione è l'unico modo di collazione ammesso dal Codice civile, il coerede dovrà imputare alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino a concorrenza del valore della quota stessa, e dovrà versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza. Al riguardo, sempre nel caso di eccedenza della donazione sulla quota, il donatario coerede, che conferisca per imputazione, deve prestare agli altri eredi l'equivalente pecuniario di tale eccedenza, determinato con riferimento al valore del tempo dell'apertura della successione, e non del tempo della divisione, e non suscettibile di rivalutazione. Per l'eccedenza stessa i coeredi aventi diritto a collazione, non trovando nella massa beni della stessa natura di quello donato, non potranno che effettuare i prelevamenti di cui all'art. 725 c.c. che sulla somma determinata come sopra" (Cass. n. 3598/1956; v. altresì Cass. n. 1481/1979).

Contro tale conclusione, pacifica nella giurisprudenza della Corte e largamente condivisa dalla dottrina, il ricorrente obietta che la collazione per imputazione postula che il bene ricevuto in donazione sia "imputato" dal coerede donatario "alla propria quota", come testualmente stabilisce l'art. 746 c.c.; e che quindi tale modo di collazione non può aver luogo, quanto meno per l'eccedenza, quando il valore del bene supera il valore della quota ereditaria. In passato tale obiezione fu proposta per sostenere che il donatario sarebbe in questo caso senz'altro tenuto al conferimento in natura dell'eccedenza. Sulla scia di autorevoli indicazioni provenienti dalla dottrina, la Suprema Corte ha superato tale obiezione, riconoscendo che l'imputazione è un mezzo idoneo di collazione anche nei riguardi dell'eventuale eccedenza di valore. È stato esattamente osservato che il legislatore, parlando nell'art. 746 c.c.

di imputazione del valore del bene alla quota del coerede tenuto alla collazione, abbia avuto presente soltanto il caso normale, in cui tale forma di imputazione è integralmente possibile; il caso, cioè, in cui il valore del bene donato sia inferiore o al massimo uguale al valore della quota ereditaria.

Il caso di eccedenza del primo valore sul secondo non viene infatti normalmente quasi mai in esame in tema di collazione, giacché in tale caso il donatario, il quale sia stato chiamato alla successione insieme a coeredi aventi diritto alla collazione, preferirà quasi sempre rinunciare all'eredità, e sottrarsi così all'obbligo della collazione della donazione ricevuta.

Ma nelle ipotesi davvero eccezionali in cui il donatario, nonostante l'eccedenza di valore, abbia accettato l'eredità, e sia quindi tenuto alla collazione, l'art. 746 c.c. non può essere interpretato nel senso che il donatario, se sceglie di conferire per imputazione, potrebbe trattenere impunemente la differenza tra il valore della donazione ricevuta ed il valore della sua quota ereditaria.

In conclusione, mentre nei casi normali il conferimento per imputazione è meramente ideale, in quanto si converte, in conseguenza dei prelevamenti degli altri coeredi a norma dell'art. 725 c.c., in una proporzionale riduzione della massa su cui il donatario può far valere il suo diritto alla quota ereditaria, il conferimento è invece effettivo per l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati rispetto al valore della quota ereditaria, giacché per detta eccedenza il coerede è tenuto all'effettivo versamento dell'equivalente pecuniario.

È stato anche chiarito che la soluzione adottata non è per nulla in contrasto con le norme che regolano l'istituto dei prelevamenti, il quale, come è noto, rappresenta, per così dire, l'altra faccia dell'istituto della collazione per imputazione. Infatti, ex art. 725, comma 2, c.c., i prelevamenti si formano con oggetti della stessa natura e qua-

lità di quelli che non sono stati conferiti in natura "per quanto è possibile" (Cass. n. 17022/2017; n. 20041/2016; n. 27410/2005; n. 2184/1964). In caso contrario, dovranno contentarsi di prelevare, in proporzione delle loro quote, soltanto beni di equivalente valore, ma di diversa natura (o anche danaro). Deve pertanto confermarsi la perdurante validità del seguente principio: "la collazione per imputazione dell'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non può essere regolata dalle norme sulla divisione, in particolare sui conguagli divisionali, ma ricade invece sotto la disciplina delle norme dettate espressamente per la collazione. Il debito relativo a tale eccedenza deve essere, quindi determinato secondo il tassativo dettato della già menzionata norma di cui all'art. 747 c.c. con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione e costituisce debito di valuta, soggetto come tale al principio nominalistico, il diritto dell'erede non donatario, nei confronti del coerede conferente per imputazione, avendo per oggetto originario non già i beni che costituiscono tale eccedenza, sibbene l'equivalente pecuniario di essi da determinarsi nel modo anzidetto" (Cass. n. 74/1960). La misura di questo conguaglio si ottiene dividendo pro quota fra tutti i coeredi nei cui confronti opera la collazione, compreso il donatario, il valore dei beni relitti e del bene conferito per imputazione, stimati gli uno e gli altri secondo i valori del tempo dell'aperta successione (infra), e poi sottraendo dalla quota del donatario il valore della donazione ricevuta. Sull'eccedenza, così calcolata, sono dovuti gli interessi dal tempo dell'apertura della successione.

3. Le considerazioni che precedono danno ragione, nello stesso tempo, della fondatezza del secondo motivo, seppure l'esito dell'accoglimento non sia pienamente conforme a quanto auspicato dal ricorrente, il quale, anche con questo secondo motivo, vorrebbe prendere spunto

CASSAZIONE

dall'errore commesso dalla corte di merito per sostenere la tesi, già esaminata e disattesa nell'esame del primo motivo, circa la pretesa non configurabilità, in termini assoluti, di obblighi di pagamento a carico del donatario che conferisce per imputazione.

È stato già più volte ricordato che, mentre la collazione in natura consta di un'unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, cosicché soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente, tramite il sistema dei prelevamenti.

Ciò posto, al fine di fare emergere l'errore commesso dalla Corte d'appello, si debbono richiamare i seguenti principi, in gran parte anticipati nell'esame del primo motivo:

a) i prelevamenti costituiscono una delle fasi attraverso le quali si concreta la divisione ereditaria ma non si identificano con la divisione vera e propria dei beni oggetto dei prelevamenti stessi: questi infatti sono diretti da un lato ad assicurare la parità di trattamento fra i coeredi non donatari e quelli donatari (nel senso che rispetto a tutti sia determinante la volontà del testatore e, nei limiti di ciò che il testatore non ha espresso, la legge); e, dall'altro, a individuare la massa che sarà oggetto della divisione vera e propria, massa costituita dai beni che residuano, tolti quelli oggetto delle donazioni conferiti per imputazione e quelli prelevati. Pertanto, come nella divisione occorre, per stimare se le porzioni corrispondano alle quote, far capo

ad un criterio di valutazione unico, il valore dei beni al tempo della divisione; così anche nei prelevamenti occorre seguire un criterio unico che abbia riguardo come termine di confronto i beni conferiti per imputazione; e poiché il conferimento per imputazione si fa secondo l'art. 747 c.c., per il valore dei beni donati al tempo della apertura della successione, a questo valore occorre far capo per desumere la misura dei prelevamenti (Cass. n. 1042/1954);

b) la formazione del progetto divisionale della massa ereditaria deve essere effettuata solo con riferimento ai beni che residuano dopo i prelevamenti che i coeredi non donatari abbiano effettuato per realizzare una situazione di parità rispetto ai coeredi donatari, i quali abbiano fatto la collazione per imputazione, senza alcun conferimento in natura dei beni ricevuti (Cass. n. 1481/1979);

c) la norma dell'art. 746 c.c., che in tema di collazione degli immobili non alienati o ipotecati, riconosce al coerede donatario la facoltà di scelta tra la collazione in natura e la collazione per imputazione, è applicabile anche nel caso in cui il valore dei beni donati eccede il valore della quota ereditaria spettante al donatario per legge o per testamento. In questa ipotesi se il donatario opta per l'imputazione, il conferimento dell'equivalente — analogamente a quanto avviene nei casi di imputazione necessaria, previsti dall'art. 746 — ha luogo idealmente, cioè mediante imputazione nella quota fino a concorrenza del valore di essa, ed in modo effettivo per la parte corrispondente all'eccedenza; ed anche per la porzione degli immobili eccedente il valore della quota, l'equivalente pecuniario da versarsi nell'asse va determinato in conformità della regola generale sancita dall'art. 747 c.c., e cioè con riguardo al valore dell'immobile al tempo di apertura della successione; sicché in definitiva, anche per la detta eccedenza, gli altri coeredi, se nell'asse non vi sono altri beni della stessa natura di quelli donati e rite-

nuti, dovranno effettuare i prelevamenti di cui all'art. 725 sulle somme come sopra determinate (Cass. n. 1533/1960);

d) mentre i prelevamenti (art. 725 c.c.) debbono farsi secondo il valore dei beni al tempo dell'apertura della successione e la stima dei beni per la formazione delle quote deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione (Cass. n. 1330/1959).

3.1. Il metodo corretto, imposto dai principi sopra indicati, richiedeva che le operazioni di collazione e prelevamento fossero tenute distinte da quelle di divisione, che si doveva svolgere sui soli residui, dedotti quelli prelevati dai coeredi non donatari. La Corte d'appello, invece, ha unificato le operazioni, assumendo i beni relitti e i beni donati a B.R. alla stregua di beni comuni, oggetto di divisione e di attribuzione. Non si è trattato di una semplice imprecisione linguistica, "irrelevante ai fini del decidere" come sostenuto nel controricorso, innanzitutto perché la Corte d'appello ha operato sulla base di criteri disomogenei: i beni donati sono stati stimati per il valore "al momento dell'apertura della successione", maggiorato di interessi legali dalla data della morte del donante, mentre i "beni facenti parte dell'asse all'attualità" (così testualmente la sentenza impugnata a pag. 17). Tale secondo criterio doveva operare solo nella susseguente divisione dei beni "prelevati", mentre le operazioni di collazione dovevano considerare, per tutti i beni, il valore del tempo dell'aperta successione. Inoltre, se le operazioni di imputazione e prelevamento si devono svolgere in base all'unitario criterio del tempo dell'aperta successione, è coerente riconoscere che, ai fini di questa operazione, il valore della donazione non va aumentato degli interessi ex art. 745 c.c. Questi sono sicuramente dovuti (Cass. n. 2453/1976; n. 25646/2008), ma entrano in gioco in un secondo tempo, una volta stabilita la misura del prelevamento ex collatione in favore degli aventi diritto.

Si avrà pertanto o l'una o l'altra delle ipotesi di seguito considerate:

a) se il valore della donazione è inferiore al valore della quota del donatario, questo vuol dire che la collazione per imputazione può essere interamente attuata mediante imputazione e prelevamento. In questo caso, concorrendo il donatario nella divisione dei beni residui, gli interessi sul valore imputato sono regolati in sede di resa del conto fra i coeredi secondo le norme della divisione ereditaria;

b) se la donazione supera il valore della quota del donatario, si avrà che il *relictum* è grado di soddisfare solo in parte il diritto ex collatione di ciascuno dei coeredi concorrenti (discendenti o coniuge). In questa ipotesi, il donatario è escluso dalla comunione sul *relictum*, rimanendo a suo carico l'obbligo di pagamento dell'eccezione, che è conseguita dai coeredi dopo il prelevamento di tutti i beni relitti. Su tale eccezione, che costituisce obbligazione di valuta che trae la propria origine nella scelta del donatario di conferire per imputazione la donazione di valore superiore alla quota (*supra*), sono dovuti gli interessi dal giorno in cui si è aperta la successione (cfr. art. 745 c.c.).

4. È infondato l'ottavo motivo, da esaminare di seguito. Nella collazione il riconoscimento degli interessi sulle somme eventualmente dovute dal donatario non suppone la proposizione di una domanda, trattandosi di profilo compreso nelle corrispondenti operazioni. Secondo l'unanime giurisprudenza di questa Corte, "in presenza di donazioni fatte in vita dal *de cuius*, (...) l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del *de cuius* nei limiti in cui sia valida) e (...) i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esi-

CASSAZIONE

stenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione" (Cass. n. 15131/2005; n. 8507/2011).

5. L'accoglimento del secondo motivo porta con sé la caducazione, ex art. 336, comma 1, c.p.c., di tutte le statuizioni dipendenti della decisione cassata, nella misura in cui esse suppongono una situazione di comunione estesa alla totalità dei beni relitti fra tutti i coeredi secondo le quote originarie (cfr. Cass. n. 23985/2019). È stato ampiamente chiarito che le operazioni di collazione e imputazione, per una via o per l'altra, finiscono per incidere sul successivo riparto divisionale non solo oggettivamente, comportando l'esclusione dalla massa dividenda dei beni prelevati dai coeredi non donatari, ma anche soggettivamente. In caso di conferimento per imputazione di donazione superiore al valore della quota del donatario, la divisione dei beni relitti si svolge solo fra gli altri, restandone escluso il donatario. A fortiori sono logicamente assorbiti il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo, in quanto investono profili riguardanti "l'improprio" progetto divisionale formato dalla corte di merito.

6. Il nono motivo è in parte inammissibile e in parte fondato. La Corte d'appello, quanto alle domande restitutorie proposte nei confronti di C.C., C.L., CR.CA. (eredi di B.M.T.), non ha rilevato la propria incompetenza a decidere, me ha rigettate le stesse domanda sul presupposto dell'intervenuta prova del pagamento data dagli obbligati. Tale *ratio* non è stata censurata. In quanto alle domande proposta nei confronti degli eredi di B.L., B.M., il motivo è fondato. La Corte d'appello ha richiamato il principio secondo cui "L'opposizione all'esecuzione forzata, iniziata sulla base di una sentenza poi cassata con rinvio, non è attratta nella competenza del giudice di rinvio, in quanto oggetto di quel giudizio è l'esistenza o meno del titolo che legittimò l'esecuzione (anche per soprav-

venuta cassazione della sentenza posta in esecuzione), mentre l'accertamento dell'esistenza (o meno) del diritto che si dovrebbe attuare con l'esecuzione resta attribuita al giudice di rinvio, al quale spetta procedere all'accertamento del contenuto sostanziale del rapporto quale risulta dalla sentenza cassata, provvedendo, se del caso, alle restituzioni ex art. 389 c.p.c." (Cass. n. 975/2010).

Il richiamo di tale principio, invocato anche dai controricorrenti, non è pertinente, perché nel caso in esame veniva in considerazione un problema diverso, e cioè se potesse chiedersi al giudice di rinvio la ripetizione delle somme pagate nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa sulla base della sentenza cassata. La risposta a questo quesito deve essere positiva. Infatti, "ai sensi dell'art. 389 c.p.c., al giudice del rinvio possono essere richiesti non solo i provvedimenti restitutori o riparatori, in senso stretto, conseguenti alla cassazione della sentenza di merito ma ogni altra azione che si ricolleggi anche in modo indiretto alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato" (Cass. n. 3634/2011). Invero, l'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 48 della L. 26 novembre 1990, n. 353), disponendo — al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie — che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. n. 15220/2005). È stata considerata domanda conseguente alla sentenza di Cassazione ex art. 389 c.p.c., anche quella concernente la restituzione di spese giudiziali che i soggetti passivi dell'anticipata

esecuzione siano stati condannati a pagare, quali soccombenti nel giudizio di opposizione all'esecuzione del titolo posto poi nel nulla dalla sentenza della Cassazione (Cass. n. 3461/1973).

7. In conclusione la sentenza deve essere cassata in relazione al secondo motivo e al nono motivo e la Corte di rinvio

dovrà rinnovare le operazioni di imputazione e collazione (e ogni operazione dipendente), attenendosi a quanto sopra. Inoltre, la Corte di rinvio dovrà decidere sulla domanda di restituzione, nei limiti dell'accoglimento del nono motivo. La Corte di rinvio dovrà liquidare anche le spese del presente giudizio (*Omissis*).

(1) Collazione per imputazione e *relictum* insufficiente per i prelevamenti

SOMMARIO: 1. La fattispecie. — 2. Cenni sull'istituto della collazione. — Le questioni affrontate da Cass. 17755/2023. — 4. Il bene donato ha un valore superiore alla quota ereditaria spettante al donatario. — 5. Distinzione delle operazioni di imputazione-prelevamento e divisione. — 6. Collazione per imputazione e interessi. — 7. Conclusione.

1. *La fattispecie.* — La Cassazione è chiamata ad occuparsi di una complessa vicenda successoria, già oggetto di due sentenze di cassazione con rinvio. La lite aveva ad oggetto una divisione ereditaria nella quale uno dei coeredi aveva scelto di operare la collazione per imputazione rispetto alle donazioni da lui ricevute di un fondo e di due negozi.

Il giudice di rinvio, nell'operare la divisione, ha incluso nella porzione del donatario i beni conferiti per imputazione, secondo il loro valore al tempo della morte del donante, aumentato degli interessi legali. Essendo risultato che il valore dei beni donati superava il valore della quota di diritto spettante al donatario, costui è stato condannato al pagamento di un conguaglio in favore dei dividendi.

2. *Cenni sull'istituto della collazione.* — Ai sensi dell'art. 737 c.c. (1) «*I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.*

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile».

La collazione ha la funzione di **ridistribuzione in sede divisoria del valore commisurato al persistente arricchimento prodotto nel patrimonio dei coeredi tenuti a collazione dalle liberalità conseguite, al fine di garantire la parità di trattamento nella formazione delle porzioni ereditarie**, sul presupposto che le liberalità fatte in vita debbano considerarsi un acconto della porzione ereditaria che riceverà in divisione il coerede tenuto a collazione (2). **Soggetti passivi e beneficiari della collazione sono il**

(1) Nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 87, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 che ha soppresso le parole "legittimi e naturali".

(2) Anticipazione di eredità non va intesa nel senso di subordinare la donazione all'effettiva partecipazione del donatario all'eredità, bensì nel senso sostanziale di concessione anticipata di una parte del proprio patrimonio a chi, presumibilmente, potrà essere designato erede. Ciò spiega la facoltà concessa dalla legge al discendente donatario di ritenere l'intera

CASSAZIONE

coniuge del donante, i figli del donante ed i loro discendenti, poiché il legislatore presume che solamente le liberalità effettuate in favore di questi soggetti debbono considerarsi un acconto sulla loro porzione di eredità. È stato anche affermato che ristabilire l'egualianza tra i condividenti significa che i coeredi vengono a ricevere ciò che avrebbero avuto se i beni fossero stati anche a loro donati (3).

La collazione comporta, dunque, una sorta di redistribuzione tra i coeredi del valore che il donatario, legato al defunto da stretti vincoli familiari, ha ricevuto in anticipo attraverso la donazione fatta in vita dal *de cuius*, salvo che il donatario sia stato espressamente dispensato dalla collazione (4). La collazione serve a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni creerebbero ed a ristabilire la situazione di egualianza tra coeredi (5). È stato anche affermato che con la collazione per imputazione è ripartito il valore della donazione: con il metodo dell'imputazione o altro equivalente i coeredi non donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore della quota che sarebbe spettata loro senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella stessa quota (6).

Secondo l'impostazione preferibile, la collazione non avviene automaticamente ma ha natura di **obbligazione a carico del coerede-donatario ed a favore degli altri coeredi**, qualificabile come prelegato, poiché il donatario è contestualmente onerato (quale obbligato alla restituzione del valore del bene donato) e collegatario (quale contitolare alla restituzione del valore del bene donato) (7). Si tratterebbe, inoltre, di un **prelegato anomalo**, in quanto il relativo obbligo non si pone a carico di tutta l'eredità ed a favore di uno dei coeredi, ma, al contrario, a carico di uno dei coeredi ed a favore degli altri coeredi aventi diritto a collazione (8).

L'adempimento dell'obbligazione del coerede di procedere alla collazione può avvenire con due diverse modalità alternative: per imputazione o in natura. Prevale in dottrina la tesi che si tratti di una vera e propria **obbligazione alternativa in senso tecnico**, come si può desumere dal disposto dell'art. 746, comma 1, c.c. che non prevede alcuna

donazione anche quando essa superi il valore della quota ereditaria a lui spettante (salvo che essa non leda la quota legittima degli altri coeredi) mediante la rinuncia all'eredità. Infatti, la collazione non paralizza o limita in alcun modo il carattere pieno ed irrevocabile della donazione ma limita soltanto la partecipazione del coerede alla successione subordinandola al conferimento della donazione (FORCHIELLI-ANGELONI, *Divisione*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2000, 368 ss. e nota 4 a pag. 371; CAPOZZI, *Successioni e Donazioni*, Milano, 2002, 719).

(3) GIANNATTASIO, *Delle successioni*, in *Comm. cod. civ.*, II, 3, Torino, 1980, 54.

(4) Con la dispensa dalla collazione il donante manifesta la volontà di attribuire definitivamente il bene donato al donatario ed esonera lo stesso dall'obbligo di conferire il bene o il suo valore nella comunione ereditaria. Il donante spezza il legame esistente tra la donazione e la divisione ereditaria; la donazione non ha più alcun riflesso sulla divisione ereditaria. Il donatario beneficia di una liberalità ulteriore, *rectius* di un rafforzamento della liberalità ricevuta, consistente nella definitività del suo acquisto per effetto dell'esonero dall'obbligo di collazione.

(5) Cass. 27 gennaio 1995, n. 989, in *Giur. it.*, 1996, 1, 269; in *Riv. not.*, 1996, n. 876.

(6) Cass. 16 giugno 2023, n. 17409.

(7) FORCHIELLI-ANGELONI, *Divisione*, cit., 438.

(8) FORCHIELLI-ANGELONI, *Divisione*, cit., 438; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 721.

preminenza tra le due modalità attuative della collazione relativamente alle liberalità aventi ad oggetto beni immobili (9).

La modalità tipica di esecuzione dell'obbligo di collazione è quella **per imputazione che non determina un incremento reale dell'asse ereditario ma consente di ristabilire l'uguaglianza fra i coeredi prima di procedere alla formazione delle porzioni**: il coerede donatario imputa alla sua porzione il valore della donazione, riferito al tempo dell'aperta successione, e gli altri coeredi prelevano dalla massa beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti, per quanto è possibile, si fanno con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura (art. 725, comma 2, c.c.).

Valga il seguente esempio: Tizio, dopo avere donato al figlio Primo un negozio del valore di 20 senza dispensa da collazione, lascia due figli Primo e Secondo eredi in parti uguali ed un patrimonio di 80. Primo, in sede di collazione, dovrà imputare alla sua porzione il valore di 20 (supponendo che il valore del bene donato non sia mutato tra la data della donazione e quello dell'apertura della successione) e Secondo preleverà dalla massa ereditaria, se possibile, un negozio del valore di 20 o altro bene di uguale valore; dopo avere pareggiato i conti tra gli eredi, si può procedere alla divisione vera e propria con la formazione di due porzioni del valore di 30 da assegnare ai coeredi. La collazione per imputazione comporta che il bene donato rimanga di proprietà del donatario, in forza dell'atto di donazione, nonostante la successiva apertura della successione e l'accettazione dell'eredità da parte del donatario.

La collazione **in natura** è prevista quale alternativa rispetto alla collazione per imputazione, a scelta del coerede obbligato, esclusivamente **per i beni immobili non alienati né ipotecati dal donatario**, e comporta **la restituzione del bene alla massa ereditaria con conseguente effettivo incremento della stessa**.

È pacifico in dottrina che **la collazione in natura ha valore residuale** come risulta evidente dal fatto che, quando la stessa ha ad oggetto beni mobili (art. 750 c.c.) oppure un immobile che sia stato alienato o ipotecato (art. 746, comma 2, c.c.), l'unica forma ammessa di collazione è quella per imputazione (10). Si può affermare che la collazione in natura rappresenti una scelta personale del donatario il quale, a fronte di una sorta di "ripensamento" rispetto alla donazione ricevuta, preferisce conferire l'immobile nella comunione ereditaria con la speranza di ottenere l'assegnazione di un diverso immobile con la divisione ereditaria.

La sussistenza dell'obbligo di collazione è inscindibilmente subordinata all'effettiva partecipazione del donatario all'eredità, come risulta sia dal tenore letterale dell'art. 737 ("*I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione*"), sia dalla sua collocazione sistematica quale operazione strumentale alla divisione dell'asse ereditario.

In caso di alienazione della quota ereditaria da parte di un coerede tenuto a collazione (coniuge, figlio o discendente del *de cuius*), il donatario alienante deve intervenire nella divisione per effettuare la collazione del bene ricevuto in donazione dal *de cuius* mentre l'acquirente della quota ereditaria deve intervenire nella divisione, a

(9) DI MAURO-VOLPE, *Successioni e donazioni*, diretto da Iaccarino, seconda edizione, Utet, 2023, 1984 ss.

(10) Cfr. FORCHIELLI, voce "Collazione", in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, VI, 2; MASSELLA DUCCI TERI, *Brevi note sulla intestazione di beni in nome altrui ai fini della collazione ereditaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 5, 410.

CASSAZIONE

pena di nullità, quale contitolare del rapporto (11). Si ritiene, però, che l'intervento del donatario alienante, al fine di conferire la donazione effettuata in suo favore, non sia indispensabile quando la collazione debba essere effettuata per imputazione anziché in natura, ben potendo in tal caso provvedere ad effettuare l'imputazione direttamente il cessionario della quota ereditaria (12).

Si ritiene prevalentemente in giurisprudenza che, qualora non vi sia un *relictum*, perché, ad esempio, il patrimonio del *de cuius* è stato esaurito con donazioni e legati, non si ha divisione e, quindi, neppure collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione (13). La collazione presuppone, dunque, l'esistenza di una comunione ereditaria, e quindi potrà applicarsi soltanto nei casi in cui vi sia un *relictum*, o quando questo sia comunque ricostruito a seguito dell'esercizio dell'azione di riduzione (14).

Questa impostazione, consolidata nella giurisprudenza più recente, è contrastata da parte della dottrina che ammette la collazione anche in mancanza di un *relictum*. Si è affermato che «la scarsità di un *relictum* rende proporzionalmente più intensa la necessità della collazione. In realtà, se almeno due discendenti o il coniuge accettano l'eredità, la collazione si verifica anche se manca un *relictum* e se, di conseguenza, la collazione non può essere attuata col mezzo dell'imputazione. In linea pratica resta tuttavia assai improbabile che il discendente donatario accetti l'eredità con la facile prospettiva di trarne soltanto svantaggio» (15). In mancanza di *relictum*, secondo la tesi in esame, analogamente all'ipotesi in cui il valore della donazione ecceda la quota spettante al donatario nella divisione, **il donatario, ove non preferisca conferire il bene in natura, è tenuto a colmare la differenza restituendo ai coeredi discendenti il corrispondente conguaglio** (16).

1272

3. *Le questioni affrontate da Cass. 17755/2023.* — La Corte ha dovuto affrontare alcune questioni in tema di collazione rilevanti e scarsamente trattate in dottrina ed in giurisprudenza.

1) Se sia ammissibile la collazione per imputazione nel caso in cui il valore del bene donato sia superiore al valore della quota ereditaria spettante al donatario.

2) Se, nel caso considerato, il donatario, che abbia optato per la collazione per imputazione, possa essere condannato al pagamento in denaro dell'eccedenza o conguaglio del valore del bene donato rispetto alla propria quota oppure se, in tal caso, la collazione, per l'eccedenza, possa farsi solamente in natura.

3) Se il valore del bene donato debba essere aumentato degli interessi legali.

4) Se i beni oggetto di collazione, conferiti per imputazione, debbano considerarsi parte della massa ereditaria e, quindi, essere valutati con lo stesso criterio dei beni oggetto di divisione, secondo il valore venale al tempo della divisione (art. 726, comma 1, c.c.), oppure secondo il loro valore al tempo dell'aperta successione (art. 747 c.c.).

Si illustra di seguito il percorso argomentativo seguito da Cass. n. 17755/2023.

(11) FORCHIELLI-ANGELONI, *Divisione*, cit., 440; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 685 ss.

(12) MAGLIULO, *Gli atti di disposizione sui beni indivisi*, in *Riv. not.*, 1995, 117.

(13) Cass. 17 novembre 1979, n. 5982, in *Riv. not.*, 1980, 575.

(14) Cass. 5 marzo 1970, n. 543, in *Giur. it.*, 1970, I, 1, 1422; Cass. 1° aprile 1974, n. 913, in *Giur. it.*, 1975, I, 953.

(15) FORCHIELLI-ANGELONI, *Divisione*, cit., 447 s., nota (I).

(16) FORCHIELLI-ANGELONI, *Divisione*, cit., 412 ss.

4. *Il bene donato ha un valore superiore alla quota ereditaria spettante al donatario.*
 — **Può accadere che il bene donato abbia un valore eccedente la quota ereditaria spettante al coerede donatario.** Il caso è molto raro perché il donatario, chiamato all'eredità insieme a coeredi aventi diritto alla collazione, preferirà quasi sempre rinunciare all'eredità e sottrarsi così all'obbligo della collazione della donazione ricevuta.

Nelle ipotesi eccezionali in cui il donatario accetti l'eredità e scelga la collazione per imputazione, il coerede che conferisca per imputazione deve imputare alla sua quota il valore della donazione ricevuta e, in caso di incapienza della massa ereditaria, che non consenta ai coeredi di effettuare i prelevamenti, **deve prestare ai coeredi l'equivalente pecuniario dell'eccedenza di valore del bene donato rispetto alla sua quota ereditaria** (17).

Infatti, **di norma, il conferimento del valore del bene donato effettuato per imputazione è meramente ideale**, in quanto, si converte, in conseguenza dei prelevamenti degli altri coeredi, a norma dell'art. 725 c.c., in una proporzionale riduzione della massa su cui il donatario può far valere il suo diritto alla quota ereditaria; **in caso di eccedenza del valore del bene donato rispetto al valore della quota ereditaria del donatario, il conferimento per imputazione è, invece, effettivo per detta eccedenza**, poiché per l'eccedenza il coerede è tenuto all'effettivo versamento dell'equivalente pecuniario, in maniera da consentire ai coeredi aventi diritto alla collazione di effettuare i prelevamenti sul denaro conferito.

L'operazione non è in contrasto con le norme che regolano l'istituto dei prelevamenti, il quale rappresenta l'altra faccia dell'istituto della collazione per imputazione. Infatti, ai sensi dell'art. 725, comma 2, c.c., i prelevamenti si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura, **per quanto è possibile**. Ove il prelevamento di beni della stessa natura e qualità non sia possibile, i coeredi dovranno contentarsi di prelevare, in proporzione delle loro quote, soltanto beni di equivalente valore ma di diversa natura (18), ivi compreso il denaro (19). Nel caso in esame, di donazione di valore tale da non consentire i prelevamenti degli altri coeredi su

1273

(17) In senso conforme, Cass. 16 giugno 2023, n. 17409; Cass. n. 3598/1956; in dottrina, cfr. PISCHETOLA, *La divisione contrattuale, Profili civilistici e fiscali*, Milano, 2018, 27; VENOSTA, in *Cod. civ. comm.* diretto da GABRIELLI, *Delle successioni*, sub. art. 726, 121; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 716; DI MAURO-VOLPE, *Successioni e donazioni*, cit., 1995 hanno precisato che nel caso in esame «nasce a carico del coerede-donatario un vero e proprio obbligo — quello di restituire l'eccedenza, pagando l'equivalente in denaro — che può essere assimilato, ma solo a fini descrittivi, all'analogo obbligo di conguaglio previsto dall'art. 728 c.c. ed al quale si applicheranno le ordinarie regole in tema di obbligazioni; Secondo FORCHIELLI-ANGELONI, *Divisione*, cit., 653, nota 2 «In tale caso saremmo in presenza di un conguaglio in senso improprio, dal momento che tale conguaglio ha la funzione di attuare la collazione e non di compensare le disuguaglianze tra la porzione e la quota spettante al condividente».

(18) Cass., ordinanza, 10 luglio 2017, n. 17022 ha confermato la sentenza di merito che, a seguito di collazione per imputazione di un immobile ad opera del coerede donatario, ed in presenza di un compendio ereditario relitto composto da partecipazioni societarie, aveva attribuito in favore del coerede non donatario, a titolo di prelevamenti ed in mancanza di beni nell'asse ereditario omogenei a quello conferito, una partecipazione societaria superiore a quella del coerede donatario.

(19) Il conferimento di denaro nella massa ereditaria è previsto dall'art. 751, comma 2, c.c. a carico del donatario di somma di denaro quando il denaro che si trova nell'asse ereditario non è sufficiente a soddisfare i prelevamenti dei coeredi.

CASSAZIONE

beni della massa in proporzione delle loro quote, **i coeredi per la parte di valore eccedente la quota del donatario, preleveranno il denaro dallo stesso conferito nella massa ereditaria.** Come già anticipato, il conferimento del bene donato per imputazione, nel caso in esame, è effettivo (e non ideale) in quanto consiste nel versamento nella massa ereditaria di una somma pari all'eccedenza del valore del bene donato rispetto al valore della quota del donatario.

La misura del conguaglio che deve conferire il donatario nella massa ereditaria si ottiene dividendo *pro quota* tra tutti i coeredi nei cui confronti opera la collazione, compreso il donatario, il valore dei beni relitti e del bene conferito per imputazione, stimati gli uni e gli altri secondo i valori al tempo dell'aperta successione, e poi sottraendo dalla quota del donatario il valore della donazione ricevuta (20).

5. *Distinzione delle operazioni di imputazione-prelevamento e divisione.* — Le operazioni di imputazione del valore del bene donato alla quota ereditaria del donatario e di prelevamento dei coeredi aventi diritto a collazione sono preliminari rispetto alla divisione dell'asse ereditario e vanno tenute nettamente distinte dalla divisione che si svolgerà sui soli beni residui, dedotti quelli prelevati dai coeredi non donatari (21). La valutazione del bene donato soggetto ad imputazione e dei beni prelevati dai coeredi non donatari va effettuata con riferimento al loro valore al tempo dell'aperta successione (22) mentre la valutazione dei beni da dividere va effettuata con riferimento al loro valore al tempo della divisione.

Poiché la valutazione del bene donato va effettuata con riferimento al tempo dell'aperta successione, su tale valore non vanno conteggiati gli interessi legali, che saranno dovuti sul conguaglio monetario dovuto dal donatario sull'eventuale eccedenza del valore del bene donato rispetto alla quota ereditaria allo stesso spettante.

1274

(20) FORCHIELLI-ANGELONI, *Divisione*, cit., 652 ss. e nota 3 propone il seguente esempio: il genitore ha effettuato una donazione a favore di Tizio pari a 400, senza dispensa da collazione, lasciando beni per un valore di 1000 ed istituendo eredi in parti uguali i propri figli Tizio, Caio, Mevio e Sempronio. Il metodo dell'imputazione non è in grado di attuare completamente la collazione della donazione poiché i beni relitti pari a 1000 non consentono prelevamenti pari a $400 \times 3 = 1200$ dai beni relitti. Tizio dovrà versare ai coeredi il "conguaglio" di 50 [1400:4=350-400].

(21) In senso conforme, Cass. 9 marzo 1979, n. 1481, in *Mass. giur. it.*, 1979; condividono questa impostazione DI MAURO-VOLPE, *Successioni e donazioni*, cit., 1991 ss.

(22) In senso conforme, Cass. 30 gennaio 2017, n. 2299; Cass. 30 luglio 2004, n. 14553, in *Riv. not.*, 2005, 1129; Cass. 18 marzo 2000, n. 3235, in *Rep. giur. it.*, 2000, *Divisione*, n. 22; in *Dir e giust.*, 2000, 66; in *Riv. not.*, 2001, 163; Cass. 31 marzo 1990, n. 2630, in *Mass. giur. it.*, 1990; App. Bologna 22 maggio 2019. La stima del valore del bene va riferita all'epoca di apertura della successione anche quando il donatario ne abbia in precedenza disposto a favore di un terzo mentre, in caso di esproprio, il valore collatizio da imputare corrisponderà all'indennità ricevuta dal coerede donatario, equivalente a ciò che gli altri eredi avrebbero trovato nel patrimonio del *de cuius*, se la liberalità non avesse avuto luogo (Ciatti, in *Cod. civ comm.* diretto da Gabrielli, *Delle successioni*, sub. art. 747, 250); *contra* FORCHIELLI-ANGELONI, *Divisione*, cit., 652 secondo i quali i beni da "prelevare" debbono essere stimati secondo il loro valore attuale, in base all'applicazione della regola generale di stima dei beni da dividere stabilita dall'art. 726 c.c. ed alla considerazione che «ogni qualvolta la legge impone la stima di un bene e non precisa il tempo al quale la stima deve essere ricondotta, almeno sino a prova contraria appare inevitabile presumere che la legge abbia inteso riferirsi al criterio più ovvio, ossia a quello attuale».

6. *Collazione per imputazione e interessi.* — La collazione per imputazione dell'eventuale eccedenza del valore del bene donato rispetto al valore della quota ricade sotto la disciplina delle norme espressamente dettate per la collazione (23), con la conseguenza che il debito relativo a tale eccedenza deve essere determinato, a norma dell'art. 747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione e costituisce **debito di valuta** (24). Sull'eccedenza, così calcolata, sono dovuti gli interessi dal tempo dell'aperta successione (25).

7. *Conclusioni.* — La sentenza che si commenta è apprezzabile per la chiarezza con cui risolve questioni complesse in materia di collazione alla luce di una esauriente analisi degli aspetti fondamentali delle operazioni di imputazione del valore del bene donato e di prelevamento da parte dei coeredi non donatari, distinguendo la fattispecie tipica, in cui il conferimento mediante imputazione è meramente ideale, poiché è associato ai prelevamenti da parte degli altri coeredi aventi diritto a collazione tali da pareggiare i rapporti con il donatario, dalla fattispecie rarissima in cui il valore del bene donato è tale che non è possibile effettuare adeguati prelevamenti da parte degli altri coeredi, fattispecie che dà luogo ad un conferimento per imputazione in parte ideale ed in parte reale, poiché ha ad oggetto il conferimento da parte del donatario della somma di denaro pari all'eccedenza del valore del bene donato rispetto alla quota ereditaria spettante al donatario, che consentirà agli altri coeredi di effettuare i prelevamenti sul denaro conferito. Inoltre, la sentenza chiarisce la necessaria autonomia dell'operazione di imputazione del valore del bene donato e prelevamento di beni di adeguato valore da parte degli altri coeredi rispetto alla successiva divisione dell'asse ereditario che ha ad oggetto i beni relitti, esclusi i beni oggetto di prelevamento.

ALESSANDRO TORRONI

1275

(23) In senso conforme, Cass. 18 marzo 2000, n. 3235, in *Riv. not.*, 2001, 163 ss.

(24) In senso conforme, DI MAURO-VOLPE, *Successioni e donazioni*, it., 1995; si ritiene in giurisprudenza che, **una volta che il convivente abbia optato per la collazione per imputazione, la somma di denaro corrispondente al valore venale o di mercato del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato**, costituendo, in tal modo, *ab origine*, un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico; come tale, non è suscettibile di rivalutazione indipendentemente dal tempo trascorso dal detto momento a quello della divisione, ancorché decorrano, dall'apertura della successione, gli interessi legali rapportati a tale valore (Cass. 23 ottobre 2008, n. 25646; Cass. 18 luglio 2005, n. 15131; Cass. 30 luglio 2004, n. 14553; Cass. 23 novembre 1987, n. 8633; Cass. 28 giugno 1976, n. 2453).

(25) In senso conforme, Cass., ordinanza, 12 aprile 2018, n. 9177; Cass. 20 marzo 2015, n. 5659.